

Repertorio n. 9236

Raccolta n. 6377

**VERBALE DI DEPOSITO**

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il primo giorno del mese di agosto nel Comune di Roma, via Aurelia n. 477/B, nel mio ufficio secondario.

Innanzitutto a me Dottor **GIUSEPPE FALCO**, Notaio in Fiumicino, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**È PRESENTE LA SIGNORA:**

- **DI TURI ROBERTA**, nata a Bari (BA) il 22 marzo 1961 (DTR RRT 61C62 A662G), domiciliata in Roma, via Bergamo n. 3, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della:

**"Si.Na.F.O." (Associazione dei Farmacisti e dei Dirigenti del S.S.N.)**, con sede in Roma (RM), via Bergamo n. 3, codice fiscale 80248750582, tale nominata con Verbale della Commissione Elettorale del 26 (ventisei) giugno 2022 (duemilaventicidue).

Io Notaio sono certo della identità personale, qualifica e poteri di detta comparsa, la quale, con il presente atto, nella sua qualità anzidetta,

**PREMESSO**

- che il Consiglio Nazionale della "SiNaFo" tenutosi a Roma in data 30 (trenta) luglio 2025 (duemilaventicinque) - in base alle norme dello Statuto precedentemente in vigore, come depositate negli atti di me Notaio in data 20 dicembre 2022, repertorio n. 6465/4579, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 7 in data 3 gennaio 2023 al n. 9, serie 1T - ha approvato le modifiche apportate allo Statuto, autorizzando espressamente il Segretario Generale a provvedere a tutti gli atti necessari alla sua registrazione;

- che, l'anzidetta **"Si.Na.F.O."**, come sopra rappresentata, intende, con il presente atto, depositare il relativo Statuto nei miei atti al fine della sua registrazione;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene quanto segue:

**ARTICOLO 1**

L'**Associazione dei Farmacisti e dei Dirigenti del S.S.N.**, in breve **"Si.Na.F.O."**, come sopra rappresentata, mi consegna per depositarlo nei miei atti il nuovo testo dello Statuto, come approvato dal Consiglio Nazionale in data 30 (trenta) luglio 2025 (duemilaventicinque), al fine della sua registrazione e del rilascio delle copie.

Pertanto, io Notaio ricevo dalla comparsa detto Statuto, composto da numero 55 (cinquantacinque) articoli, oltre l'indice finale, scritto e stampato con mezzi informatici su 20 (venti) pagine di 10 (dieci) fogli formato A4.

Detto Statuto non presenta postille, abrasioni, correzioni e

**REGISTRATO A:**

**ROMA VII**

IL 05/08/2025

N. 2405

SERIE 1T

EURO 245,00

debitamente sottoscritto dalla comparente e me Notaio e previa lettura datane da me Notaio alla comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

## **ARTICOLO 2**

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione dei Farmacisti e dei Dirigenti del S.S.N. ("Si.Na.F.O.").

Con riferimento ai contenuti del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, la comparente dichiara di aver preso visione dell'informativa prevista dalla legge, a tal fine interpellata, espressamente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio.

Il presente atto - in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su quattro pagine di un foglio - è stato da me Notaio letto alla comparente, la quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti ventitrè.

F.to: ROBERTA DI TURI

" GIUSEPPE FALCO (L.S.)

Allegato "A" - Racc. N. 6377

# **STATUTO Si.Na.FO (versione ultima 2022) CON URGENTI MODIFICHE 2025**

**Approvato nella riunione del CONSIGLIO NAZIONALE Si.Na.F.O. a mezzo  
piattaforma telematica Google Meet il 30 LUGLIO 2025  
(ai sensi dell'art. 21 c. 6 dello Statuto)**

## **TITOLO I**

### **Art. 1 — Costituzione**

E' costituita, con durata a tempo indeterminato, l'Associazione SiNaFO (già Sindacato Nazionale) dei Farmacisti e dei Dirigenti Sanitari del S.S.N., Farmacisti, Medici, Biologi, Chimici, Fisici e Sociologi, rappresentativa, all'interno della Federazione sindacale di appartenenza, dei Dirigenti del ruolo sanitario strutturati e non, in Aziende del S.S.N., Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Strutture Sanitarie accreditate, Università, Ministeri ed altre istituzioni pubbliche del S.S.N.

L'Associazione SiNaFO è disciplinata dal seguente statuto ed ha sede legale, sociale e uffici nella città di Roma, via Bergamo n. 3, interno 1.

### **Art. 2 — Finalità**

L'Associazione SiNaFO è apolitica, non ha fini di lucro, né interessi commerciali di alcun tipo, e si propone:

- a) di valorizzare la professionalità dei dirigenti del ruolo sanitario;
- b) di tutelare e difendere, anche in via giudiziaria, gli interessi generali della professione e quelli particolari degli iscritti sul piano morale, professionale, giuridico, culturale, sociale ed assistenziale, per il tramite di specifiche tutele assicurative in favore degli iscritti, nonché di rappresentarli nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione a qualsiasi livello nazionale, regionale e territoriale;
- c) di concorrere a promuovere l'organizzazione di studi, dibattiti e convegni su temi giuridici, tecnici, assistenziali e previdenziali, di formazione e di aggiornamento professionale e sindacale, per favorire la crescita complessiva delle categorie rappresentate;
- d) di assumere ogni iniziativa atta a promuovere la collaborazione con altre Associazioni e Organizzazioni sindacali, scientifiche ed altre istituzioni pubbliche e private;
- e) di promuovere la diffusione delle attività dell'Associazione attraverso la pubblicazione del foglio d'informazione ufficiale ed altre iniziative editoriali;
- f) di curare il monitoraggio delle varie tematiche riguardanti i percorsi formativi e occupazionali dei giovani.

## **TITOLO II**

### **AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 3 — Adesioni**

Possono aderire all'Associazione SiNaFO i dirigenti sanitari del S.S.N., ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, i dirigenti del ruolo sanitario del SSN in quiescenza o in sospensione temporanea dal lavoro in attesa di quiescenza, i dirigenti del ruolo sanitario non strutturati con incarico a tempo determinato o altra forma di contratto flessibile C.d. atipico e borsisti e gli specializzandi che non abbiano un contratto a tempo determinato con il SSN. La domanda di adesione, redatta su apposito stampato, va inoltrata alla amministrazione di appartenenza, alla Segreteria Nazionale dell'Associazione SiNaFO e per conoscenza alla Segreteria Regionale dell'Associazione SiNaFO in cui ha sede l'Ente datore di lavoro. L'ammissione

*Robertas D.*

*[Signature]*

comporta l'obbligo di provvedere, per i dirigenti di ruolo e per quelli con incarico a tempo determinato, dal mese successivo alla presentazione della domanda, al versamento del contributo mensile, tramite l'amministrazione di appartenenza a ciò delegata, nel rispetto della normativa in materia. I dirigenti del ruolo sanitario in quiescenza, i sanitari con contratto atipico, gli specializzandi in Farmacia Ospedaliera o discipline equipollenti e i borsisti, devono versare in un'unica soluzione annuale la quota definita dal Consiglio Nazionale direttamente sul c/c dell'Associazione SiNaFO. L'ammissione all'Associazione comporta, altresì, il diritto dei predetti alle coperture assicurative stipulate dalla Associazione SiNaFO a favore di tutti gli iscritti, per gli ambiti previsti dalle coperture assicurative predette. Sulla istanza di ammissione decide la Segreteria Regionale; avverso la negata ammissione può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui deliberazione è inappellabile.

#### Art. 4 - Obblighi dell'iscritto

La partecipazione all'Associazione SiNaFO comporta per l'iscritto:

- a) di osservare il presente statuto e le decisioni che, in base allo stesso, sono adottate dagli Organi Collegiali;
- b) di corrispondere i contributi associativi nella misura stabilita dal successivo art. 18, punto 4.

#### Art. 5 - Cause di cessazione

L'iscritto cessa di far parte dell'Associazione SiNaFO e, conseguentemente, decade anche dalla copertura assicurativa stipulata dalla Associazione SiNaFO:

- a) per recesso volontario, con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione dello stesso secondo le norme vigenti previste dagli accordi e dalla legislazione in materia di adesioni e revoche alle organizzazioni sindacali, da inoltrare alla Segreteria Regionale e Nazionale;
- b) per deliberazione inappellabile del Collegio Nazionale dei Probiviri in sede di appello, per indegnità o per inadempienza agli organi statutari;
- c) per perdita dei requisiti che hanno dato titolo all'iscrizione;
- d) per inosservanza alle deliberazioni adottate dagli Organi Statutari dell'Associazione.
- e) per decesso.

### TITOLO III

#### ORGANIZZAZIONE ED ORGANI SOCIALI

##### Cap. I — Generalità

#### Art. 6 - Organizzazione centrale e periferica

L'Associazione SiNaFO, all'interno della Federazione sindacale di appartenenza, è organizzata su base nazionale, regionale e aziendale. Al fine di adeguare la rappresentanza sindacale dei dirigenti del ruolo sanitario

del SSN alla struttura amministrativa dello Stato, è fatto obbligo di iscriversi alla delegazione della Regione di riferimento (sede dell'Ente datore di lavoro o, per gli iscritti in quiescenza e per gli altri iscritti previsti all'art.3, di residenza).

Le delegazioni regionali SiNaFO rappresentano l'organizzazione periferica e costituiscono il tramite per mezzo del quale gli iscritti:

- a) rappresentano e tutelano i loro interessi morali e materiali davanti alle Autorità, Enti ed Organizzazioni a carattere regionale nonché alle Amministrazioni e Strutture Sanitarie locali;
- b) coordinano ed integrano, sul piano regionale, le loro attività;
- c) mantengono i necessari collegamenti con gli organi centrali dell'Associazione SiNaFO e scambiano con essi informazioni ed attività di collaborazione.

#### Art. 7 - Organismi Centrali

Sono Organismi Centrali dell'Associazione SiNaFO:

Il Congresso Nazionale

Il Consiglio Nazionale  
La Segreteria Nazionale  
Il Collegio Nazionale dei Probiviri  
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

#### Art. 8 - Organismi Periferici

Sono Organismi Periferici dell'Associazione SiNaFO:

La Segreteria Regionale  
L'Assemblea Regionale  
L'Assemblea Aziendale

#### Art. 9 - Gratuità e durata delle cariche sociali

Tutte le cariche conferite sono gratuite ed hanno la durata di quattro anni. Allo scadere del quadriennio esse devono essere rinnovate. E' ammesso il principio della rieleggibilità. In caso di intervenuta quiescenza, i componenti degli organismi centrali e periferici, ad eccezione dei delegati aziendali, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato. I componenti degli organismi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute con le modalità fissate dal Consiglio Nazionale (art.18, punto 9). E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve, beni mobili o immobili, durante la vita dell'associazione, in favore di amministratori, di soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

#### Art. 10 — Confederazione-Federazione- Organizzazione Sindacale

Al fine di assicurare la necessaria rappresentanza ed interazione con le altre Organizzazioni Sindacali, l'Associazione SiNaFO può aderire ad una Confederazione, Federazione, Organizzazione Sindacale secondo le determinazioni della Segreteria Nazionale, previa acquisizione del parere vincolante, a maggioranza, da parte del Consiglio Nazionale, espresso anche per via telematica.

#### Cap. II - Funzionamento degli Organi Sociali Centrali

Art. 11 - Congresso Nazionale: Composizione Il Congresso Nazionale è costituito da:

Il Presidente;  
Il Segretario Generale;  
I componenti della Segreteria Nazionale;  
I Segretari Regionali;  
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;  
Il Collegio Nazionale dei Probiviri;  
I Delegati Regionali aggiuntivi eletti (ai sensi del successivo art. 12, punto 5);  
Gli iscritti in distacco sindacale per conto della Federazione a cui aderisce l'Associazione SiNaFO.

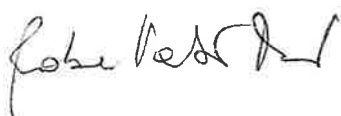
Il Congresso Nazionale è valido in presenza del 50% + 1 (uno) dei suoi componenti. Sono ammesse le deleghe (una per ciascun delegato).

In occasione del Congresso Nazionale, finalizzato al rinnovo delle cariche istituzionali centrali, qualora non si raggiungesse il numero legale, il Congresso va riconvocato entro sei mesi e nel frattempo restano in carica tutti i componenti uscenti.

#### Art. 12 - Congresso Nazionale: Funzionamento

##### I - Rinnovo delle cariche istituzionali

1. Il Congresso Nazionale è indetto dal Segretario Generale in via ordinaria, ogni quattro anni, per il rinnovo delle cariche istituzionali. La comunicazione per le candidature alle cariche nazionali viene effettuata attraverso gli organi e i mezzi di informazione dell'Associazione SiNaFO;



2. La comunicazione dell'indizione, per l'elezione delle nuove cariche, deve essere inviata ai Segretari Regionali centoventi giorni prima affinché gli stessi provvedano di norma, entro i sessanta giorni successivi, al rinnovo delle cariche istituzionali regionali e alla nomina dei delegati aggiuntivi secondo lo schema predisposto dalla Segreteria Nazionale;

3. Il Segretario Generale provvede a comunicare a tutti i delegati al Congresso Nazionale, trenta giorni prima dello stesso, l'ordine del giorno;

4. Il Congresso Nazionale delibera a maggioranza del 50% dei voti +1 (uno).

Il Congresso Nazionale elegge a scrutini segreto in votazioni separate:

- Il Presidente
- Il Segretario Generale;
- I sei componenti della Segreteria Nazionale;
- I quattro componenti (di cui uno supplente) del Collegio Nazionale dei Revisori;
- I quattro componenti (di cui uno supplente) del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- Il voto espresso da ciascun delegato al Congresso Nazionale ha valore pari a uno.

5. Ogni regione esprime un delegato aggiuntivo al Congresso. Quando il numero di iscritti di una regione o provincia autonoma superi le cinquanta unità, al fine di garantire la rappresentatività numerica, il numero di rappresentanti è calcolato in ragione complessiva di uno ogni trenta iscritti oltre i primi cinquanta compreso il Segretario Regionale. I membri aggiuntivi del Congresso Nazionale sono eletti dalle rispettive assemblee della regione o provincia autonoma e restano in carica per il quadriennio successivo.

6. Modalità di votazione e condizioni di eleggibilità. Prima di dare inizio ai lavori, su proposta del Segretario Generale, il Congresso Nazionale designa per alzata di mano i componenti della commissione elettorale (presidente, segretario e due scrutatori).

Sono eleggibili alle cariche istituzionali nazionali gli iscritti in servizio. Possono essere eletti anche quelli in quiescenza purché abbiano ricoperto la carica di componente della Segreteria Nazionale e/o Regionale almeno per un mandato e/o diversamente specificato e che siano in regola con il versamento delle quote associative senza soluzione di continuità, così come di seguito esplicitato.

#### Cariche Elettive:

a) Alla carica di Presidente possono concorrere coloro i quali, anche se posti in quiescenza dal servizio, hanno ricoperto un incarico di Segretario Generale, per almeno un mandato nel decennio antecedente il pensionamento e abbiano mantenuto l'iscrizione all'Associazione SiNaFO senza soluzione di continuità.

b) Alla carica di Segretario Generale dell'Associazione SiNaFO possono concorrere coloro i quali hanno ricoperto un incarico di componente della Segreteria Nazionale o di Segretario Regionale, per almeno due mandati complessivi.

c) Alla carica di Componente della Segreteria Nazionale possono concorrere tutti coloro i quali abbiano ricoperto la carica di Segretario regionale, ex provinciale, territoriale, aziendale o di Provincia autonoma di Trento e Bolzano per almeno un mandato. Possono concorrere anche gli iscritti in quiescenza purché abbiano ricoperto la carica di componente della Segreteria Nazionale e/o Regionale, almeno per un mandato, nel decennio antecedente al pensionamento e abbiano mantenuto l'iscrizione all'Associazione SiNaFO senza soluzione di continuità.

d) Alla carica di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, possono concorrere tutti gli iscritti in servizio nonché quelli in quiescenza, che abbiano ricoperto incarichi sindacali nazionali regionali, provinciali o aziendali per almeno un mandato nel decennio antecedente il pensionamento e abbiano mantenuto l'iscrizione all'Associazione SiNaFO senza soluzione di continuità.

Per le cariche di cui ai punti precedenti, nel caso non pervengano candidature o un numero di candidature necessario a saturare i posti previsti, in sede assembleare, dopo le votazioni sui nomi delle candidature già acquisite, potranno essere presentate candidature estemporanee, che concorreranno soltanto per i posti residui.

#### Come Concorrere Alle Cariche Nazionali:

Per tutte le cariche nazionali elettive è richiesta la formale presentazione della propria candidatura venti giorni prima delle votazioni. Tale candidatura va presentata alla sede nazionale dell'Associazione SiNaFO per iscritto (mail, fax o raccomandata) specificando la carica alta quale si intende concorrere. Adempimenti successivi:

- a) Il Segretario Generale provvede a dare, attraverso idonei mezzi di comunicazione, adeguata informativa a tutti i componenti del Congresso Nazionale circa l'elenco delle candidature pervenute entro la settimana precedente il Congresso.
- b) Ogni delegato al Congresso Nazionale riceve cinque schede: una per l'elezione diretta del Presidente, una per il Segretario Generale, una per i sei componenti la Segreteria Nazionale, una per i quattro componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed una per i quattro componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- c) Risultano eletti alle varie cariche i candidati con il maggior numero di preferenze. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti si procede al ballottaggio; se ancora si riscontra una parità di preferenze, viene eletto il candidato più anziano in età.
- d) Le schede per l'elezione del Segretario Nazionale e del Presidente risulteranno valide se riportano l'indicazione di un solo nominativo, l'indicazione dei nominativi fino a sei per la segreteria nazionale e fino a quattro nominativi per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Probiviri; in caso di omonimia si dovrà aggiungere il nome.
- e) La decisione circa le controversie riguardanti tutte le operazioni concernenti elezioni di persone cui è chiamato il Congresso Nazionale stesso è di spettanza della commissione elettorale.

#### II- Convocazioni straordinarie

La convocazione straordinaria del Congresso Nazionale può essere richiesta dal Segretario Generale, dalla Segreteria Nazionale o da almeno 10 Segretari Regionali. La convocazione straordinaria deve essere motivata e prescinde dai limiti temporali previsti per le convocazioni del congresso relative al rinnovo delle cariche istituzionali.

#### Art. 13 - Congresso Nazionale: Competenze Il Congresso Nazionale:

1. stabilisce le linee generali di politica sindacale, sanitaria e previdenziale, e le direttive per le attività dell'Associazione SiNaFO;
2. svolge funzioni di indirizzo sull'attività degli organi periferici e decide in modo definitivo sulle materie di competenza;
3. approva le modifiche dello statuto;
4. elegge il Presidente;
5. elegge il Segretario Generale
6. elegge i sei componenti la Segreteria Nazionale;
7. elegge i quattro Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui uno supplente;
8. elegge i quattro Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti di cui uno supplente;
9. delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione SiNaFO e decide la destinazione del patrimonio sociale; Le deliberazioni di cui al punto 9 devono essere assunte dopo che sono state soddisfatte le procedure previste dai seguenti commi:
  - a) i segretari regionali partecipano al Congresso Nazionale dopo aver acquisito il formale parere sul punto 9 da parte degli iscritti, a seguito di assemblea convocata sullo specifico argomento;
  - b) la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

*forbuckes 12/*

*G. M. ...*

Per i punti dall' 1 al 3 e per quelli previsti dall'o.d.g. di convocazione, le deliberazioni del Congresso Nazionale sono assunte a maggioranza del 50% + 1 (uno) dei voti. Per il punto 9 il Congresso Nazionale delibera con una presenza del 65% dei delegati (comprese le deleghe) in prima convocazione e del 50% dei voti + 1 (uno) (comprese le deleghe) dei delegati in seconda convocazione. La delibera riguardante il punto 9 viene assunta a maggioranza del 90% dei presenti. E' ammessa una delega per ogni delegato al Congresso Nazionale.

#### Art. 14 - Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- a) è il rappresentante legale dell'Associazione SiNaFO;
  - b) rappresenta l'Associazione SiNaFO nei rapporti interni ed esterni comprese le Istituzioni;
  - c) rappresenta ufficialmente l'Associazione SiNaFO nelle sedi contrattuali;
  - d) convoca e presiede il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale e la Segreteria Nazionale;
  - e) dirige e coordina la Segreteria Nazionale nelle sue varie articolazioni ed attività;
  - f) dà esecuzione alle deliberazioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale;
  - g) adempie a tutte le altre funzioni non attribuite ad altri organi deliberanti dell'Associazione SiNaFO ed assume le relative iniziative;
  - h) vigila sull'osservanza delle norme statutarie nell'ambito degli indirizzi dati dal Congresso Nazionale;
  - i) può affidare ad un iscritto, previo parere favorevole della Segreteria Nazionale, incarichi di particolare interesse. L'incaricato può essere invitato, in tal caso senza facoltà di voto, alle riunioni della Segreteria Nazionale ove figurino, all'ordine del giorno, argomenti inerenti l'incarico stesso;
  - j) nomina il Segretario Generale Aggiunto e il Tesoriere Nazionale tra i Componenti della Segreteria Nazionale;
  - k) nomina il Commissario Straordinario in caso di dimissioni del Segretario Regionale e del Vice Segretario Regionale;
  - l) nomina il Responsabile dell'Informazione e il Direttore del periodico di informazione del SiNaFO;
  - m) nomina il Responsabile Organizzativo del sindacato;
  - n) nomina il Responsabile dell'Area Giovani e Precari;
  - o) nomina i delegati della Associazione SiNaFO all'interno del Consiglio Direttivo della Federazione di appartenenza;
  - p) può convocare una commissione ristretta, per discutere in modo preliminare su argomenti di carattere sindacale (incontri Aran, Confederazioni, istituzioni, ecc.).
- In caso di dimissioni del Segretario Generale, le funzioni vengono assunte in via provvisoria dal Segretario Generale Aggiunto che provvederà, entro 120 giorni dalle dimissioni, a convocare il Congresso Nazionale per la nomina del nuovo Segretario Generale.
- q) riveste la carica di titolare del trattamento dei dati a norma della legge vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 15 - Presidente del SiNaFO

La carica di Presidente dell'Associazione SiNaFO è elettiva. In seno alla Segreteria Nazionale il Presidente ha diritto di voto. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Segretario Generale avoca a sé le relative funzioni e prerogative.

Funzioni del Presidente:

- Vigila e propone politiche di strategia sindacale;
- In accordo con il Segretario Generale, mantiene i rapporti con le istituzioni e con le altre organizzazioni sindacali;
- Coadiuvare il Segretario Generale nel vigilare sull'osservanza delle norme previste dall'art.14 comma h dello Statuto;
- Può ricoprire altre funzioni affidategli dalla Segreteria Nazionale.

In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Segretario generale avoca a sé le relative funzioni e prerogative.

**Art. 16 - Consiglio Nazionale: Composizione** Il Consiglio Nazionale è composto: dal Presidente dal Segretario Generale;

- dai Segretari Regionali;
- dai Componenti della Segreteria Nazionale;
- dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; - dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

I presidenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

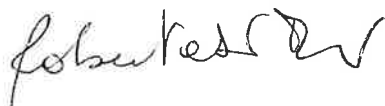
**Art. 17 - Consiglio Nazionale: Funzionamento** Il Consiglio Nazionale:

- a) è presieduto dal Segretario Generale o dal Presidente (in subordine);
- b) si riunisce in via ordinaria e straordinaria;
- c) si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno;
- d) si riunisce in via straordinaria ogni qual volta ne sia fatta richiesta formale al Segretario Generale da almeno dieci Segretari Regionali ovvero dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti per motivi di carattere economico finanziario;
- e) è convocato dal Segretario Generale o dal Presidente (in subordine) a mezzo fax, mail o posta certificata inviati almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai singoli componenti del Consiglio Nazionale. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione;
- f) può essere convocato, in casi di urgenza, omissis almeno tre giorni prima della data prevista;
- g) Il Consiglio Nazionale è valido in presenza del 50% + 1 (uno) dei suoi componenti;
- h) le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza del 50% dei voti + 1 (uno) dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

**Art. 18 - Consiglio Nazionale: Competenze**

Il Consiglio Nazionale:

- 1 - definisce gli indirizzi generali della attività sindacale;
- 2 - verifica e valuta l'attuazione delle linee generali di politica sindacale deliberate dal Congresso Nazionale e la rispondenza delle stesse alle iniziative assunte;
- 3 - propone lo svolgimento di attività organizzative e funzionali;
- 4 - determina la misura annua del contributo sindacale dovuto da ciascun iscritto;
- 5 - determina gli indirizzi operativi delle delegazioni regionali al fine di una attività organica ed uniforme, su scala nazionale, dell'azione sindacale della categoria;
- 6 - approva il bilancio preventivo dell'anno di riferimento e il conto consuntivo dell'anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno;
- 7 - amministra i beni dell'Associazione SiNaFO;
- 8 - determina la disponibilità percentuale del contributo sindacale tra la segreteria nazionale e le delegazioni regionali competenti, non potendo essere inferiore all'80% la quota riservata alla Segreteria Nazionale;
- 9 - fissa l'entità e le modalità dei rimborsi spesa ai titolari di cariche sociali ovvero agli iscritti chiamati a far parte di commissioni o, comunque, incaricati dello svolgimento di specifici mandati e/o compiti;
- 10 - adotta ogni altro provvedimento di carattere generale che non sia espressamente riservato al Congresso Nazionale e compie gli atti necessari al buon funzionamento dell'Associazione SiNaFO per la tutela degli interessi di categoria;
- 11 - nomina i delegati al Congresso Nazionale ed al Consiglio Nazionale della Federazione/ Confederazione di cui fa parte l'Associazione SiNaFO, scegliendoli tra una rosa di candidati proposta dalla Segreteria Nazionale;
- 12 - ratifica il Regolamento Interno proposto dalla Segreteria Nazionale.



**Art. 19 - Segreteria Nazionale: Composizione** La Segreteria Nazionale è composta:

- dal Presidente
- dal Segretario Generale
- da numero sei componenti eletti

Possono partecipare ai lavori della Segreteria Nazionale, su invito del Segretario Generale, senza diritto di voto, anche il Responsabile Organizzativo (di cui all'art. 24), il Responsabile Area Giovani e Precari (di cui all'art. 25), il Responsabile dell'informazione e il Direttore del periodico d'informazione (di cui all'art. 14 lettera l), il Presidente dei Probiviri ed il Presidente dei Revisori dei Conti.

I Componenti eletti della Segreteria Nazionale, dimissionari o decaduti, sono surrogati entro trenta giorni dal candidato primo in graduatoria dei non eletti.

In caso di carenza o esaurimento della graduatoria stessa la Segreteria Nazionale resta operativa fino alla fine del mandato naturale purché siano presenti almeno il 50% dei componenti.

**Art. 20- Segreteria Nazionale: Funzionamento**

- a) La Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione del Segretario Generale di norma una volta ogni tre mesi.
- b) Le riunioni della Segreteria Nazionale sono valide solo in presenza del 50% + 1 (uno) dei suoi Componenti, e sono coordinate e dirette dal Segretario Generale e in subordine dal Presidente.
- c) Le deliberazioni della Segreteria Nazionale sono assunte a maggioranza del 50% dei voti + 1 (uno) dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Segretario Generale vale doppio.
- d) Le riunioni straordinarie della Segreteria Nazionale possono essere convocate su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti; in tale evenienza il Segretario Generale provvede alla convocazione in modo da consentire che la riunione avvenga almeno entro venti giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.
- e) Le riunioni della Segreteria Nazionale avvengono di norma nella sede sociale.
- f) Per ogni riunione della Segreteria viene redatto apposito verbale sottoscritto dal verbalizzante e dal Segretario Generale
- g) La Segreteria Nazionale definisce il regolamento interno deontologico/organizzativo dei suoi membri.

**Art. 21 - Segreteria Nazionale: Competenze**

La Segreteria Nazionale provvede a:

- 1 - esaminare ogni problema sottoposto alla sua attenzione dal Segretario Generale;
- 2 - esercitare, nei casi di urgenza, le competenze del Consiglio Nazionale, previa acquisizione del parere dei componenti del Consiglio Nazionale, espresso dalla maggioranza per le vie brevi (mail).
- 3 - assegnare i budget di spesa annuali ai vari uffici e commissioni della Segreteria Nazionale;
- 4 - fissare annualmente le quote relative ai rimborsi spesa (art. 18 punto 9);
- 5 - delibera la confluenza e/o aggregazione dell'Associazione SiNaFO ad altro sindacato, federazione o confederazione acquisito il parere del Consiglio Nazionale;
- 6 - delibera, limitatamente all'articolo di interesse, nei casi di estrema urgenza e con esclusione degli articoli relativi all'ambito della rappresentatività, le modifiche statutarie previa acquisizione del parere del Consiglio Nazionale espresso anche solo per via telematica;
- 7 - delibera la conferma o la concessione dei distacchi sindacali nel rispetto del regolamento ad hoc approvato dalla Segreteria Nazionale;
- 8 - stipula contratti con le compagnie assicuratrici per la tutela degli interessi di tutti gli iscritti e verso terzi.

**Art. 22 - Segretario Generale Aggiunto**

Il Segretario Generale Aggiunto, nominato dal Segretario Generale:

- a) coadiuva il Segretario Generale nell'espletamento delle sue funzioni statutarie e lo sostituisce vicariandolo in caso di assenza motivata o di impedimento oggettivo;
- b) svolge eventuali incarichi ricevuti dal Segretario Generale;

c) in caso di dimissioni del Segretario Generale dalla carica ricoperta, convoca il Congresso Nazionale entro 120 giorni per la nomina del nuovo Segretario Generale.

#### Art. 23 Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale:

- a) è responsabile, insieme al Segretario Generale, della gestione economico-finanziaria dell'Associazione SiNaFO, provvede alla amministrazione delle entrate, delle spese ed al patrimonio sociale in conformità alle previsioni approvate ed in relazione alle deliberazioni degli organismi nazionali;
- b) deve essere assistito da un commercialista iscritto all'albo professionale;
- c) firma, su delega del Segretario Generale gli ordinativi di incasso e di pagamento e si incarica della predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) verifica e controlla che i conti correnti bancari della tesoreria nazionale siano intestati alla Associazione SiNaFO presso istituti bancari a valenza nazionale;
- f) ripartisce, su deliberazione della Segreteria Nazionale, i budget di spesa in cui è articolato il bilancio della stessa;
- g) fa riferimento per le sue attività ad apposito regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale.

#### Art. 24 — Responsabile Organizzativo

Il Responsabile Organizzativo, nominato dal Segretario Generale, ha funzioni di primo referente e coordinatore per i segretari regionali e ha delega alla gestione delle polizze assicurative e dei contenziosi legali nel rispetto di quanto approvato e deliberato dalla Segreteria Nazionale.

#### Art. 25. Responsabile Area Giovani e Precari

Il Responsabile Area Giovani e Precari, nominato dal Segretario Generale, ha funzioni di primo referente e coordinatore per gli iscritti con meno di 40 anni e meno di cinque anni di anzianità di servizio e dei precari (ovvero iscritti con contratti a tempo determinato o atipici) nel rispetto di quanto approvato e deliberato dalla Segreteria nazionale.

#### Art. 26 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:

Composizione

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto:

- dal Presidente;
- da due membri effettivi; - da un supplente.

Il Presidente viene eletto nella prima riunione convocata dal componente più anziano del collegio. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal componente effettivo più anziano di età, il quale viene sostituito, in quest'ultima veste, dal supplente. Il Collegio resta in carica quattro anni e comunque tra un Congresso ordinario ed il successivo. Il componente dimissionario o decaduto viene sostituito dal supplente fino al rinnovo dell'intero organo.

#### Art. 27 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:

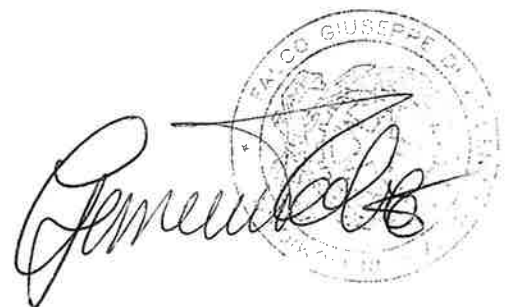
Funzionamento

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte dal componente effettivo più giovane di età. Nel caso di impedimento di uno dei componenti effettivi, lo stesso viene sostituito dal supplente.

#### Art. 28 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:

Competenze

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:



- vigila periodicamente sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Associazione SiNaFO eseguendo verifiche di cassa e contabili, sia a livello centrale che periferico;
- esprime parere sul bilancio di previsione e sui conti consuntivi, predisponendo specifica relazione che deve essere trasmessa alla Segreteria Nazionale.

Il Collegio dei Revisori si può avvalere di ogni strumento atto a controllare e verificare, presso le sedi delle segreterie, tesorerie nazionali e regionali, i rispettivi conti consuntivi. I conti consuntivi corredati della relazione e dei documenti giustificativi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'organo cui compete l'esame e l'approvazione. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale su apposito libro sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio dei Revisori può avvalersi della consulenza di un revisore dei conti iscritto all'albo professionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato ed opera nel rispetto delle norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile, fatta eccezione per quanto concerne il numero dei componenti.

#### Art. 29 - Collegio Nazionale dei Probiviri:

##### Composizione

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto: dal Presidente; da due membri effettivi; - da un supplente. Il Presidente viene eletto nella prima riunione convocata dal componente più anziano del Collegio. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono espletate dal componente effettivo più anziano di età, il quale viene sostituito in quest'ultima veste dal membro supplente. Il Collegio resta in carica quattro anni e comunque tra un Congresso ordinario ed il successivo. I membri dimissionari o decaduti vengono sostituiti dal supplente.

#### Art. 30 - Collegio Nazionale dei Probiviri:

##### Funzionamento

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce su convocazione del Presidente. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte dal membro più giovane di età presente alla singola riunione.

#### Art. 31 - Collegio Nazionale dei Probiviri:

##### Competenze

Il Collegio opera nei seguenti casi:

1. fatti di indegnità morale e di violazione della deontologia professionale e delle norme statutarie;
2. condotte palesemente incompatibili con le finalità dell'associazione e con le direttive dei propri organi statutari;
3. ricorsi relativi alle ricusazioni delle domande di ammissione all'Associazione SiNaFO.

Le sanzioni disciplinari applicabili a seconda della gravità dei fatti addebitati sono: - la censura;

- la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi da un minimo di mesi uno ad un massimo di mesi dodici;
- l'espulsione.

Le sanzioni sono decise dal Collegio dei Probiviri, previa formale contestazione degli addebiti da parte del Segretario Nazionale e la concessione di un termine a difesa non inferiore a giorni venti. Contro le decisioni del Collegio, che commina le sanzioni, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale, alla presenza di almeno il 50% dei suoi membri, con atto motivato da inviare entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della sanzione erogata. I Probiviri decidono, altresì, in qualità di arbitri amichevoli nelle controversie tra associati. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell'Associazione SiNaFO.

#### Cap. III - Funzionamento degli Organi Sociali Periferici

#### Art. 32 - Assemblea Regionale

L'assemblea della delegazione regionale è costituita dagli iscritti che hanno sede nel territorio di competenza. La convocazione dell'assemblea è disposta dal Segretario Regionale almeno una volta l'anno, ovvero su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti, competendo allo stesso di presiederla. La convocazione deve essere inviata a tutti gli iscritti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, nei casi di

urgenza, cinque giorni prima della data prevista. Ognuno dei partecipanti all'assemblea ha diritto ad un voto esprimibile anche mediante apposita delega scritta. Ogni partecipante può essere titolare di due deleghe. L'assemblea si intende validamente costituita se viene raggiunta la presenza del 30% degli iscritti comprese le deleghe. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti votanti. Di ogni assemblea viene redatto apposito verbale che deve essere trasmesso alla Segreteria Nazionale.

#### Art. 33 -Assemblea Regionale: Competenze

L'assemblea Regionale provvede ad eleggere:

- il Segretario Regionale;
- i Delegati Regionali Aggiuntivi del Congresso Nazionale ai sensi dell'art. 12 punto 5. Le cariche elettive di Delegato Regionale Aggiuntivo del Congresso Nazionale (art. 12 punto 5) (art. 33) possono essere ricoperte da tutti gli iscritti strutturati.
- Adotta linee di indirizzo generale sulla politica sindacale a livello regionale, in linea con quella stabilita a livello nazionale.

#### Art. 34 -Assemblea Regionale: Modalità di votazioni per l'elezione delle cariche istituzionali

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti in regola con i versamenti. E' ammessa la votazione per delega scritta; ogni iscritto può essere titolare di due deleghe. Il rinnovo delle cariche istituzionali regionali e dei delegati aggiuntivi al Congresso Nazionale deve avvenire di norma 60 giorni prima del rinnovo delle cariche istituzionali nazionali.

Alla carica di Segretario Regionale possono concorrere tutti gli iscritti strutturati che abbiano ricoperto incarichi aziendali, regionali e/o nazionali per almeno un mandato completo nell'ultimo decennio, o diversamente disposto dalla Segreteria Nazionale in caso di carenza di candidati. Possono concorrere anche gli iscritti in quiescenza che abbiano ricoperto incarichi aziendali, regionali e/o nazionali per almeno un mandato completo nell'ultimo decennio antecedente al pensionamento e che abbiano mantenuto l'iscrizione al SINAFO senza soluzione di continuità. Non sono eleggibili gli iscritti a contratto a tempo determinato, titolari di contratti atipici, specializzandi e i borsisti. Gli iscritti dirigenti con incarico a tempo determinato, titolari di contratti atipici, specializzandi e i borsisti, partecipano alle assemblee regionali ed aziendali solo con diritto di voto.

L'Assemblea Regionale all'atto dell'insediamento, su proposta del Segretario Regionale uscente, designa per alzata di mano il Presidente e due componenti della commissione elettorale; di questi, uno svolge la funzione di segretario e l'altro quella di scrutatore.

#### Elezioni e Nomina del Segretario Regionale

La lista dei candidati alla carica di Segretario Regionale deve essere consegnata al Presidente della commissione elettorale subito dopo il suo insediamento. L'assemblea vota su apposita scheda il Segretario Regionale. Le schede risulteranno valide se riporteranno un solo nominativo. La votazione si ritiene valida solo se è riscontrata la presenza, tra i votanti, del 30%+1 (uno) degli iscritti, comprese le deleghe, nella regione e/o provincia autonoma rappresentata. Ogni iscritto può essere titolare di due deleghe.

In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di età anagrafica. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il più elevato numero di suffragi. Tutte le cariche regionali hanno validità di quattro anni e sono rinnovabili. Il verbale dell'elezione viene inviato alla segreteria Nazionale che comunica la nomina alle relative istituzioni.

#### Elezioni delegati al Congresso.

La lista dei candidati alla carica di Delegati al Congresso, nei numeri per Regione stabiliti dall'art. 12 comma 5, deve essere consegnata al Presidente della commissione elettorale subito dopo il suo insediamento. L'assemblea vota su apposita scheda i nominativi per i Delegati al Congresso. Le schede risulteranno valide anche se riporteranno un solo nominativo. La votazione si ritiene valida solo se è riscontrata la presenza,



tra i votanti, del 30%+1 (uno) degli iscritti, comprese le deleghe, nella regione e/o provincia autonoma rappresentata. Ogni iscritto può essere titolare di due deleghe.  
In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di età anagrafica. Risulteranno eletti il/i candidati che avranno ottenuto il più elevato numero di suffragi. Il verbale dell'elezione viene inviato alla segreteria Nazionale per il seguito di competenza.

Tutte le cariche regionali hanno validità di quattro anni e sono rinnovabili. La carica di Segretario Regionale decade contemporaneamente a quelle nazionali.

#### Art. 35 - Segreteria Regionale

Ciascuna Segreteria Regionale è composta:

- dal Segretario Regionale;
- dal Vice Segretario Regionale;
- dai Delegati territoriali.

#### Art. 36 — Il Segretario Regionale

La carica istituzionale di Segretario Regionale, può essere ricoperta da tutti gli iscritti strutturati che abbiano svolto incarichi aziendali, regionali e/o nazionali per almeno un mandato completo nell'ultimo decennio, o diversamente disposto dalla Segreteria Nazionale in caso di carenza di candidati. Possono concorrere anche gli iscritti in quiescenza che abbiano ricoperto incarichi aziendali, regionali e/o nazionali per almeno un mandato completo nell'ultimo decennio antecedente al pensionamento e che abbiano mantenuto l'iscrizione al SINAFO senza soluzione di continuità.

Il Segretario Regionale:

- a) È responsabile esecutivo delle deliberazioni e dell'attuazione degli indirizzi di politica sanitaria regionale assunti dall'assemblea regionale in armonia con gli orientamenti degli organi statutari centrali e della Federazione sindacale di appartenenza;
- b) Intrattiene rapporti con l'Assessorato Regionale alla sanità, nonché con gli altri organi giuridici, politici, amministrativi e sindacali regionali intervenendo anche in via giudiziaria su problemi locali, dietro autorizzazione del Segretario Generale;
- c) Coordina l'attività organizzativa delle sezioni territoriali;
- d) Presiede e convoca l'Assemblea Regionale e la Segreteria Regionale almeno una volta l'anno;
- e) Provvede all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti in collaborazione con i Delegati territoriali. Di tale elenco deve essere inviata copia, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Segreteria Nazionale;
- f) Invita gli inadempienti alla puntuale osservanza delle norme statutarie vigenti, riferendo al Segretario Generale;
- g) Nomina il vice segretario regionale tra gli iscritti strutturati;
- h) Nomina i delegati territoriali nel numero ritenuto adeguato alle esigenze regionali, di norma uno per provincia, dandone immediata comunicazione alla segreteria nazionale e alle aziende sanitarie di competenza;
- i) Avoca a sé pro-tempore, in assenza di vicesegretario aziendale, la funzione di Segretario Regionale. Indice le votazioni per il rinnovo della carica commissariata entro 60 giorni dalla data in cui si è manifestata la vacatio.

#### Art. 37 - Vice Segretario Regionale Il Vice Segretario Regionale:

- a) collabora con il Segretario Regionale nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento; in caso di dimissioni del Segretario Regionale convoca entro 60 giorni l'assemblea per la nomina del nuovo Segretario Regionale.
- b) controlla e vigila sul regolare versamento delle quote associative da parte delle amministrazioni a cui gli iscritti hanno rilasciato la delega;
- c) è responsabile, con il Segretario Regionale, delle spese sostenute.
- d) sostituisce il Segretario Regionale in caso di assenza o impedimento, con delega motivata, nel Funzionamento degli Organi Sociali Centrali di cui al Cap. II del presente Statuto.

In caso di contemporanea assenza, o impedimento, del Vice Segretario Regionale e del Segretario Regionale, in occasione di criticità locali, l'associazione SiNaFO può essere rappresentata da un componente della Segreteria Nazionale indicato dal Segretario Generale.

#### Art. 38 — Delegato Territoriale

Il Delegato Territoriale viene nominato dal Segretario Regionale. Detta carica può essere ricoperta da tutti gli iscritti strutturati. Può essere ricoperta anche dagli iscritti in quiescenza che abbiano ricoperto incarichi aziendali, regionali e/o nazionali per almeno un mandato completo nell'ultimo decennio antecedente al pensionamento e che abbiano mantenuto l'iscrizione al SINAFO senza soluzione di continuità.

Il Delegato territoriale:

Coadiuvare il Segretario Regionale nel coordinare l'attività dei Delegati Aziendali del territorio di sua competenza, curando i rapporti con il Segretario Regionale e facendosi portavoce delle istanze e delle aspettative della base. Può partecipare ai tavoli sindacali di trattativa ove richiesto dal delegato aziendale, dal segretario regionale, dall'amministrazione o dalla federazione di appartenenza.

#### Art. 39 - Delegato Aziendale

La carica di delegato aziendale eletto dagli iscritti dell'azienda di riferimento, può essere ricoperta secondo il punto c del presente stesso articolo. Il Delegato Aziendale:

- a) coordina l'attività dell'Associazione SiNaFO all'interno dell'Azienda, ove opera nel rispetto degli indirizzi generali degli organi sociali centrali e regionali della Federazione sindacale di appartenenza;
- b) rappresenta l'Associazione SiNaFO all'interno della Federazione di cui fa parte nei confronti dell'ente da cui dipende;
- c) viene eletto, tra gli iscritti strutturati (salvo deroghe motivate e approvate successivamente dalla Segreteria Nazionale) dall'assemblea aziendale.

Detta assemblea si intende validamente costituita se viene raggiunta la presenza del 50 0/0+1 (uno) degli iscritti. Sono ammesse due deleghe per ogni iscritto;

- d) informa gli iscritti sullo stato delle trattative aziendali e sulle problematiche sindacali;
- e) la carica di Delegato Aziendale ha validità di quattro anni ed è rinnovabile;
- f) nomina, all'atto del suo insediamento, il Vice Delegato che rappresenta l'Associazione SiNaFO, nelle sedi contrattuali aziendali. Tale nomina, che può essere revocata in qualsiasi momento, in quanto fiduciaria, deve essere comunicata all'Azienda.

### TITOLO IV

#### PATRIMONIO, BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO RAPPORTI FINANZIARI

#### Art. 40 - Formazione e gestione del patrimonio

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili (nazionali e regionali), debitamente inventariati a cura del Tesoriere Nazionale, e sono di proprietà dell'Associazione SiNaFO;
- b) dalle eccedenze annue di bilancio;
- c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Gli atti per la gestione economico finanziaria del patrimonio e gli eventuali investimenti di capitale sono deliberati dal Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta.

Eventuali riserve eccedenti, di cui al punto b o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti per lo sviluppo delle attività funzionali al proseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale dell'associazione SiNaFO.

#### Art. 41 - Bilancio di previsione della delegazione regionale

Il bilancio di previsione della delegazione regionale viene definito dal Tesoriere Nazionale ed inserito nel bilancio generale dell'Associazione SiNaFO.

*Roberto Testa*

*[Firma]*

#### Art. 42 - Bilancio di previsione dell'Associazione SiNaFO

Entro il 31 maggio dell'anno cui si riferisce, il Consiglio Nazionale approva, su proposta della Segreteria Nazionale, il bilancio di previsione dell'Associazione SiNaFO, sulla base dello schema all'uopo predisposto da quest'ultima. Il bilancio di previsione comprende la previsione sia della Segreteria Nazionale, che delle Segreterie Regionali; le previsioni di queste ultime vanno ricavate dai bilanci preventivi delle singole delegazioni regionali. Il bilancio di previsione va sottoposto all'esame del Consiglio Nazionale, corredato dalla relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

#### Art. 43 - Indirizzi generali per la gestione dei bilanci di previsione

I competenti organi dei vari livelli organizzativi, dispongono impegni di spesa limitatamente agli importi complessivi previsti nei singoli capitoli del bilancio di previsione. Nel caso in cui si ritengano necessarie maggiori disponibilità rispetto alle entità definite, capitolo per capitolo, in sede di bilancio, l'impinguamento dei capitoli interessati, può essere effettuato, dopo l'approvazione del Tesoriere Nazionale e dei Revisori dei Conti, su deliberazione della Segreteria Nazionale.

#### Art. 44 - Conto consuntivo

- a) I conti consuntivi vanno predisposti, esaminati ed approvati dal Consiglio Nazionale dopo la relazione del Tesoriere Nazionale vista, nella parte contabile, dai Revisori dei Conti.
- b) Il conto consuntivo dell'Associazione SiNaFO, che è approvato dal Consiglio Nazionale entro il 31 maggio, comprende anche le risultanze dei consuntivi delle delegazioni regionali.
- c) Il Consiglio Nazionale provvede ad applicare le risultanze del conto consuntivo al bilancio preventivo dell'anno in corso, nella stessa riunione, durante la quale procede all'approvazione del conto stesso.

#### Art. 45 - Rimborsi alle Segreterie Regionali

Le Segreterie Regionali sono riferimento istituzionale per i flussi di spesa e i rimborsi destinati alle strutture ed iniziative periferiche. Il Tesoriere Nazionale dispone l'erogazione dei fondi, nel rispetto della documentazione presentata e approvata dalla Segreteria Nazionale.

#### Art. 46 — Altri Rimborsi

- a) Sono di competenza della Segreteria Nazionale tutte le spese relative ai seguenti capitoli:

- 1. Segreteria Nazionale;
- 2. foglio d'informazione e pubblicazioni;
- 3. distacchi sindacali nazionali SiNaFO;
- 4. Congressi Nazionali e Consiglio Nazionale;
- 5. spese Gestione Sede Nazionale SiNaFO;
- 6. Uffici della Segreteria Nazionale;
- 7. spese per consulenze legali sostenute a livello nazionale;
- 8. varie ed eventuali da definirsi caso per caso dalla Segreteria Nazionale.

- b) Sono di competenza delle Segreterie Regionali le spese relative a:

- 1. spese per organizzazione di assemblee, convegni regionali;
- 2. rimborsi per le riunioni della Segreteria Regionale;
- 3. varie ed eventuali da definirsi caso per caso dalla Segreteria Regionale;
- 4. spese per consulenze legali sostenute a livello regionale;
- 5. spese per commissioni e gruppi di studio a livello regionale.

I rimborsi della Segreteria Nazionale e delle Segreterie Regionali vanno richiesti di norma entro un mese previa compilazione dell'apposito modulo.

Detto modulo, unitamente ai documenti giustificativi, va inviato alla Segreteria Nazionale o Regionale.

La liquidazione dei rimborsi verrà effettuata a cura della Tesoreria Nazionale, attivata a sua volta dalla Segreteria Nazionale e dalle Segreterie Regionali, che di norma non hanno cassa.  
Non sono ammesse richieste di rimborso riferite ad anni precedenti la chiusura del bilancio.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 47 - Modalità relative ai casi di elezione di persone

Nel caso di votazioni per la nomina di persone, qualora una scheda contenga nomi non chiaramente identificabili ovvero illeggibili, si fa luogo alla nullità limitatamente ai nomi stessi. Qualora due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti, al fine di individuare l'eletto, si procede con le modalità previste dall'art. 12 - punto 6 lettera e).

#### Art. 48 — Incompatibilità

Costituiscono causa di incompatibilità tra loro:

- a) la carica di componente effettivo del Collegio Nazionale dei Probiviri con qualsiasi altra carica istituzionale dell'Associazione SiNaFO;
- b) la carica di componente effettivo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti con qualsiasi altra carica istituzionale dell'Associazione SiNaFO.

Fatte salve le incompatibilità di cui ai precedenti punti a) e b), ogni iscritto può essere titolare di non più di due cariche all'interno dell'Associazione SiNaFO.

Art. 49 — Mozione di sfiducia per il Segretario Generale, i componenti della Segreteria Nazionale, il Presidente, il Segretario Regionale, il Delegato Territoriale ed il Delegato Aziendale.

#### • Presidente, Segretario Generale e Segreteria Nazionale

A carico del Presidente, del Segretario Generale e dei singoli componenti della Segreteria Nazionale può essere richiesta la mozione di sfiducia dal 50%+1 (uno) dei componenti di diritto del Congresso Nazionale. La procedura per porre la mozione di sfiducia si sviluppa attraverso le seguenti successive fasi:

- a) acquisizione e valutazione degli atti da parte del Collegio dei Probiviri;
- b) convocazione del Congresso Nazionale Straordinario da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri, nell'ipotesi in cui lo sfiduciato sia il Segretario Generale o un componente della Segreteria Nazionale;
- c) esame e votazione di sfiducia, da parte del Congresso Nazionale, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta; se la mozione ottiene la maggioranza assoluta dei membri di diritto dell'organo competente a pronunciarsi sulla stessa, si dà luogo alla decadenza immediata degli interessati.

#### • Segretari Regionali, e Delegati Aziendali

A carico dei Segretari Regionali e Delegati Aziendali può essere richiesta la mozione di sfiducia dal 50%+1 (uno) degli aventi diritto al voto.

La mozione di sfiducia motivata, immediatamente esecutiva, deve essere inviata al Segretario Generale se lo sfiduciato è il Segretario Regionale, al Segretario Regionale se lo sfiduciato è il Delegato Territoriale o il Delegato Aziendale.

#### Art. 50 - Norme per le riunioni e verbalizzazioni

Tutte le riunioni degli organi collegiali, sia centrali che periferici, avvengono di norma in presenza, in casi straordinari possono essere realizzate anche su piattaforma web. Sono verbalizzate da un componente a ciò designato all'inizio di seduta, su proposta di chi presiede la riunione. Onde uniformare la stesura dei verbali, si stabilisce che gli stessi debbano essere redatti secondo il seguente schema:

- a) ordine del giorno;
- b) indicazione della data, ora e luogo della riunione;
- c) elenco presenze componenti;

- d) nominativo di chi coordina la riunione;
- e) punti discussi e relative conclusioni articolate;
- f) votazioni avvenute con tipologie delle stesse, elenco dei presenti reali e votanti, esito;
- g) firma di chi presiede la riunione e del verbalizzante.

Copie dei verbali dovranno essere inviate alla Segreteria Nazionale, conservati almeno per tre anni, e tenuti a disposizione degli Organi Statutari e della Magistratura.

#### Art. 51 - Province Autonome

Le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Regioni a Statuto Speciale, vengono rispettivamente assimilate alle Regioni per ciò che attiene gli Organi Statutari.

#### Art. 52 - Centro di Formazione

- a) Il Centro di Formazione SiNaFO ha lo scopo di promuovere, coordinare e attuare iniziative per l'aggiornamento su tematiche sindacali e culturali degli iscritti all'Associazione SiNaFO;
- b) il Direttore del Centro di Formazione, nominato dal Segretario Generale, coordina i corsi e relative attività;
- c) individua le esigenze formative della categoria;
- d) progetta e realizza, dopo l'approvazione della Segreteria Nazionale, le iniziative di formazione attuabili.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 53 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto possono essere proposte:

- a) dalla Segreteria Nazionale;
- b) da almeno dieci Segretari Regionali.

Le proposte, motivate e formalizzate, devono pervenire al Segretario Generale 60 giorni prima della convocazione del Congresso Nazionale ordinario.

#### Art. 54 - Norma transitoria per la costituzione degli Organi Sociali inesistenti o parzialmente non rispondenti alla previsione statutaria

Allo scopo di uniformare il presente statuto alla situazione dei precedenti articoli si stabilisce che esso entri in vigore subito dopo l'approvazione congressuale.

La Segreteria Nazionale è delegata, anche, a valutare l'ipotesi di costituzione di una Fondazione, di una Società Scientifica o di una Associazione culturale a prevalente indirizzo normo/giuridico in ambito professionale. La Segreteria Nazionale, in caso di concretizzazione del progetto del percorso costitutivo, lo sottoporrà al vaglio del Consiglio Nazionale che, dopo averlo valutato, discusso e approvato, darà il via libera alla Segreteria Nazionale per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. La Segreteria Nazionale, acquisito il formale parere del Consiglio Nazionale, è altresì delegata ad apportare ulteriori ed eventuali modifiche statutarie che si dovessero rendere necessarie anche ai fini di coordinare lo Statuto dell'Associazione SiNaFO con quello della Organizzazione Sindacale /Federazione/Confederazione a cui l'Associazione SiNaFO aderisce o aderirà.

#### Art. 55 - Rinvio a norme generali

Per quanto non previsto o disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili alle disposizioni dettate dagli artt. 36 e ss. del Codice Civile nei riguardi delle Associazioni. Ai fini del recepimento della normativa di cui all'art. 148 del T.U.I.R. DPR 22/12/1986 n. 917, il presente statuto si conforma alle seguenti clausole di cui al comma 8 dell'articolo richiamato: a), b), d) e f).

Il Congresso delega il Segretario Generale al deposito e alla registrazione del presente Statuto presso uno Studio Notarile in Roma.

## INDICE

### **TITOLO I**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Art. 1 Costituzione ..... | 1 |
| Art. 2 Finalità .....     | 1 |

### **TITOLO II**

#### **AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Art. 3 Adesioni .....               | 1 |
| Art. 4 Obblighi dell'iscritto ..... | 2 |
| Art. 5 Cause di cessazione .....    | 2 |

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE ED ORGANI SOCIALI**

##### **Cap. I**

##### **Generalità**

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 6 Organizzazione centrale e periferica .....                     | 2 |
| Art. 7 Organismi Centrali .....                                       | 3 |
| Art. 8 Organismi Periferici .....                                     | 3 |
| Art. 9 Gratuità e durata delle cariche sociali .....                  | 3 |
| Art. 10 Confederazione - Federazione - Organizzazione Sindacale ..... | 3 |

##### **Cap. II**

##### **Funzionamento degli Organi Sociali Centrali**

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Art. 11 Congresso Nazionale: Composizione .....   | 3 |
| Art. 12. Congresso Nazionale: Funzionamento ..... | 4 |
| I - Rinnovo delle cariche istituzionali .....     | 4 |

*Roberto Rossi*

*Emilio*

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Cariche Elettive .....                                                 | 5  |
| Come Concorrere Alle Cariche Nazionali .....                           | 5  |
| II - Convocazioni straordinarie .....                                  | 6  |
| Art. 13 Congresso Nazionale: Competenze .....                          | 6  |
| Art. 14 Segretario Generale .....                                      | 6  |
| Art. 15 Presidente del SiNaFO .....                                    | 7  |
| Art. 16 Consiglio Nazionale: Composizione .....                        | 7  |
| Art. 17 Consiglio Nazionale: Funzionamento .....                       | 8  |
| Art. 18 Consiglio Nazionale: Competenze .....                          | 8  |
| Art. 19 Segreteria Nazionale: Composizione .....                       | 9  |
| Art. 20 Segreteria Nazionale: Funzionamento .....                      | 9  |
| Art. 21 Segreteria Nazionale: Competenze .....                         | 9  |
| Art. 22. Segretario Generale Aggiunto .....                            | 10 |
| Art. 23. Tesoriere Nazionale .....                                     | 10 |
| Art. 24 Responsabile Organizzativo .....                               | 10 |
| Art. 25 Responsabile Area Giovani e Precari .....                      | 10 |
| Art. 26 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti: Composizione .....  | 10 |
| Art. 27 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti: Funzionamento ..... | 11 |
| Art. 28 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti: Competenze .....    | 11 |
| Art. 29 Collegio Nazionale dei Probiviri: Composizione .....           | 11 |
| Art. 30 Collegio Nazionale dei Probiviri: Funzionamento .....          | 11 |
| Art. 31 Collegio Nazionale dei Probiviri: Competenze .....             | 11 |
| <b>Cap. III</b>                                                        |    |
| <b>Funzionamento degli Organi Sociali Periferici</b>                   |    |
| Art. 32 Assemblea Regionale .....                                      | 12 |

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 33 Assemblea Regionale: Competenze .....                                                       | 12 |
| Art. 34 Assemblea Regionale: Modalità di votazioni per l'elezione delle cariche istituzionali ..... | 12 |
| Elezioni e Nomina del Segretario Regionale .....                                                    | 13 |
| Elezioni delegati al Congresso .....                                                                | 13 |
| Art. 35 Segreteria Regionale .....                                                                  | 13 |
| Art. 36 Il Segretario Regionale .....                                                               | 13 |
| Art. 37. Vice Segretario Regionale .....                                                            | 14 |
| Art. 38 Delegato Territoriale .....                                                                 | 14 |
| Il Delegato territoriale: Competenze .....                                                          | 15 |
| Art. 39 Delegato Aziendale: Competenze .....                                                        | 15 |

#### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO, BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO RAPPORTI FINANZIARI**

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 40 Formazione e gestione del patrimonio .....                         | 15 |
| Art. 41 Bilancio di previsione della delegazione regionale .....           | 16 |
| Art. 42 Bilancio di previsione dell'Associazione SiNaFO .....              | 16 |
| Art. 43 Indirizzi generali per la gestione dei bilanci di previsione ..... | 16 |
| Art. 44 Conto consuntivo .....                                             | 16 |
| Art. 45 Rimborsi alle Segreterie Regionali .....                           | 16 |
| Art. 46 Altri Rimborsi .....                                               | 16 |

#### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

|                                                                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 47 Modalità relative ai casi di elezione di persone .....                                                                                                                                   | 17 |
| Art. 48 Incompatibilità .....                                                                                                                                                                    | 17 |
| Art. 49 Mozione di sfiducia per il Segretario Generale, i componenti della Segreteria Nazionale, il Presidente, il Segretario Regionale, il Delegato Territoriale ed il Delegato Aziendale ..... | 17 |

*Roberto R*

*[Signature]*

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Art. 50 Norme per le riunioni e verbalizzazioni ..... | 18 |
| Art. 51 Province Autonome .....                       | 18 |
| Art. 52 Centro di Formazione .....                    | 18 |

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 53 Modificazioni dello Statuto .....                                                                                                      | 19 |
| Art. 54 Norma transitoria per la costituzione degli Organi Sociali inesistenti o parzialmente non rispondenti alla previsione statutaria ..... | 19 |
| Art. 55 Rinvio a norme generali .....                                                                                                          | 19 |

**INDICE 20**

Ricevuta del: 05/08/2025 ora: 10:16:10

Utc: 1754381761474753

Utc\_string: 2025-08-05T10:16:01.474753+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 05/08/2025

Ora invio: 10:16:01

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: FG0009236

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 227457675

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FLCGPP81S17H501T

Ufficio delle entrate competente:

TJU - Ufficio Territoriale di ROMA 7

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: FLCGPP81S17H501T

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 9236/6377 (del codice fiscale: FLCGPP81S17H501T)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2405 del 05/08/2025

TJU Ufficio Territoriale di ROMA 7 - Entrate

| Tributo                      |             | Importo |
|------------------------------|-------------|---------|
| 9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI | 200,00 Euro |         |
| 9802 IMPOSTA DI BOLLO        | 45,00 Euro  |         |